

---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

CAPITOLO I

LA PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI  
E IL FENOMENO SPORTIVO

*Maura Mattalia*

Il giurista Santi Romano è stato pioniere nel riconoscere il tardo Ottocento come il “secolo giuridico”. Opponendosi con fermezza ai dogmi e alle mitologie giuridiche dei suoi tempi ha avuto, tra i tanti, l'onore di riconoscere la natura essenzialmente plurale della giuridicità.

Queste pagine introduttive muovono dalle parole dell'Autore che ha identificato come aspetto fondamentale e primario del diritto *“l'istituzione in cui esso si concreta”* e non le norme o, in genere, i precetti *“(...) con cui esso opera, che ne costituiscono invece un aspetto derivato e secondario”*.

È bene iniziare dal presupposto che muove le riflessioni dell'Autore; le formazioni sociali di comunità stabili e tangibili hanno rappresentato la risposta dell'uomo all'isolamento in cui viveva: è stata questa necessità, che ha portato evoluzione, a trasformarsi nel principio cardine del diritto.

La socialità umana risulta quindi essere in grado di tracciare una traiettoria continua dall'individuo verso la formazione di gruppi e corpi sociali; gli uomini si uniscono naturalmente in entità che, per le loro caratteristiche di concretezza e legalità, si qualificano come “diritto” quando sono in grado di trascendere la mera fattualità per acquisire una struttura organizzativa e finalistica che si stabilizza nel tempo.

Se è vero che l'esigenza di socialità crea gruppi, è anche vero che non tutti i gruppi sono anche istituzioni. Ogni aggregazione sociale che raggiunge un livello significativo di organizzazione e possiede scopi e interessi duraturi diventa di fatto un'istituzione, assume caratteristiche giuridiche e si trasforma in “diritto”: la realtà sociale, nella sua

spontaneità concreta, si auto-ordina e diviene un ordinamento. Diritto e istituzione nascono simultaneamente, si integrano e si giustificano a vicenda, costituendo un'identità indissolubile.

Il diritto obiettivo, quindi, s'identifica con l'istituzione, cioè con ogni organizzazione capace di soddisfare bisogni sociali.

Si tratta, questa, di una visione che propone un distacco significativo dalle nozioni tradizionali di legge divina o di norme naturali, così avvicinando il diritto a entità che funzionano, effettivamente, all'interno della società.

Il nucleo del diritto obiettivo, perciò, non si trova in una legge astratta o preesistente, né in un testo legislativo o in principi immutabili, ma nell'organizzazione umana orientata alla realizzazione di obiettivi collettivi. Il diritto obiettivo è visto come diritto positivo istituzionale, ove la validità non è conferita da un principio di giustizia universale o da un'autorità legislativa, ma dall'efficacia dell'istituzione nel contesto sociale in cui si inserisce.

Si tratta di una tesi che estende la definizione di ordinamento giuridico oltre lo Stato, includendo qualsiasi forma di organizzazione che possieda una normatività autonoma quale potenziale ordinamento giuridico. Questa prospettiva sottolinea la natura dinamica ed evolutiva del diritto, che si adatta costantemente alle condizioni sociali in trasformazione. Le istituzioni, quindi, non sono semplicemente soggette al diritto; esse stesse sono manifestazioni viventi del diritto, intrinsecamente collegate alle pratiche e interazioni umane che definiscono e rinnovano il campo giuridico.

Il diritto, quindi, può essere definito come un fenomeno intrinsecamente legato alle strutture organizzative umane, che evolvono e si adattano ai diversi contesti evidenziando l'importanza di riconoscere le implicazioni di questa dinamicità per una piena comprensione del diritto contemporaneo. Il diritto obiettivo è intrinsecamente legato alla struttura identitaria di ogni istituzione, che possiede peculiarità proprie evolvendosi dinamicamente sia internamente che nelle interazioni con altre istituzioni. Queste dinamiche, specifiche di ogni entità, devono essere comprese per poter essere efficacemente gestite.

L'idea che ogni ordinamento giuridico abbia una propria identità distintiva, indipendente dallo Stato, sfida la visione tradizionale del monismo legislativo. Santi Romano ha quindi introdotto il concetto di

pluralismo degli ordinamenti, riconoscendo che questi possono differire significativamente nella loro natura giuridica, non essendo necessariamente modellati sull'immagine dello Stato. La tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici è quindi un logico corollario dell'istituzionalismo dal momento che il diritto non si esaurisce nell'ordinamento statale, bensì trova forza espansiva in ogni gruppo sociale dotato delle caratteristiche proprie dell'istituzione. Lo Stato, quindi, è una delle molteplici istituzioni.

Un aspetto particolarmente rilevante della tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici consiste nell'analisi delle relazioni tra diversi ordinamenti. Oltre alla semplice distinzione tra relazioni di parità o di subordinazione, la relazione tra due ordinamenti si manifesta anche – e soprattutto – attraverso la reciproca influenza. In questo contesto, se un ordinamento non ha alcuna rilevanza per un altro, significa che tra loro non esiste una vera relazione.

Si ha rilevanza giuridica quando l'esistenza, il contenuto o l'efficacia di un ordinamento sia “condizionata” rispetto a un altro in base ad un titolo giuridico, di cui la descrizione più nota è la contrapposizione tra ordinamento originario e derivato. Le relazioni tra ordinamenti non sono uniformi o necessariamente gerarchiche, ma variano grandemente a seconda delle circostanze e dell'importanza che un ordinamento attribuisce a un altro. Questo può portare a situazioni di indifferenza, protezione, o addirittura conflitto, a seconda di come gli ordinamenti percepiscono e rispondono l'uno all'altro.

Allo stesso tempo, poi, ai diversi tipi di relazione che si possono instaurare ve ne si contrappone concettualmente un altro, vale a dire quello dell'indifferenza per irrilevanza di un ordinamento verso un altro. L'irrilevanza è una relazione d'indifferenza – o non relazione – che consente la convivenza di ordinamenti in parallelo, proprio perché un ordinamento esiste in sé senza prendere posizione o coinvolgere l'altro, senza condizionamenti.

L'indifferenza esiste fino a quando non insorge un conflitto. Questa irrilevanza consente la coesistenza di ordinamenti diversi, che operano indipendentemente l'uno dall'altro. Tuttavia, quando emerge un conflitto, si rende necessaria una nuova relazione tra gli ordinamenti coinvolti.

Da una parte vi è lo Stato, soggetto giuridico deputato a perseguire interessi di carattere generale, *id est* comuni a tutta la collettività;

dall'altra parte vi sono i vari ordinamenti che, a differenza del primo, sono definibili come "settoriali", con l'obiettivo, ciascuno per sé, di perseguire interessi di carattere collettivo, vale a dire comuni esclusivamente alla collettività dei soggetti che fanno parte di quel singolo ordinamento.

Sulla base di tale riflessione appare quindi subito evidente come il fenomeno sportivo costituisca a tutti gli effetti un ordinamento giuridico settoriale ed infatti in esso sono rinvenibili le caratteristiche proprie della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione.

L'ordinamento sportivo, analizzato attraverso la lente della teoria istituzionalista di Santi Romano, rappresenta un esempio chiaro di come il diritto possa emergere in contesti specifici, indipendentemente dall'autorità statale. Gli ordinamenti sportivi sono, infatti, retti da regole e norme interne stabilite dalle federazioni sportive a livello mondiale, nazionale e locale configurando entità che, pur operando all'interno dei confini di uno Stato, mantengono una certa indipendenza normativa, influenzando significativamente la vita dei loro membri attraverso regolamenti che spaziano dalla disciplina sportiva alla gestione delle competizioni e alla risoluzione dei conflitti. L'autonomia dell'ordinamento sportivo si riflette anche nella capacità delle organizzazioni di dettare le condizioni sotto cui devono svolgersi le attività sportive, senza necessariamente sottostare alle normative dello Stato, inclusa la possibilità di imporre sanzioni e di regolare l'ammissibilità degli atleti e delle squadre nelle competizioni.

L'ordinamento sportivo si risolve nel plesso delle norme emanate dal gruppo sociale che si occupa delle attività sportive. Occorre dunque comprendere i rapporti che si instaurano tra persona, gruppi e Stato. Il principio pluralistico, invero, è sancito anche dalla Costituzione (art. 2 Cost.), che garantisce e tutela le formazioni sociali perché funzionali alla tutela dei diritti inviolabili del singolo. Sicché, il principio pluralistico è strumentale all'attuazione del principio personalistico. Gli ordinamenti delle associazioni sono espressione di autonomia dei gruppi sociali di riferimento, tuttavia sono collegati all'ordinamento dello Stato grazie all'opera della giurisdizione statale. I gruppi sportivi, per converso, sfuggono all'integrazione statale poiché si inseriscono in un "proprio" ordinamento, quello sportivo, che è caratterizzato da un articolato sistema di autodichia, fondato, anche, sulla giustizia sportiva. Queste organizzazioni non si limitano a far rispettare le regole, ma creano e modulano

norme per rispondere a esigenze specifiche e contesti variabili, proprio come altre istituzioni nel tessuto sociale più ampio. L'approccio pluralistico è fondamentale per comprendere non solo la natura ma anche le sfide dell'ordinamento sportivo moderno, che continua a evolversi in risposta ai cambiamenti sociali, tecnologici e globali, garantendo che sia mantenuto un equilibrio tra autonomia e conformità alle norme giuridiche fondamentali.

*Bibliografia essenziale:*

- E. ALLORIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. dir. civile*, 1955;
- G.P. CAMMAROTA, *Il concetto di diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, Catania 1926, ora in *Formalismo e sapere giuridico*, Milano 1963;
- G. CAPOGRASSI, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, in *Opere*, IV, Milano 1959;
- C. CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2008;
- R. CAVALLO PERIN, *Ordinamenti giuridici paralleli e necessità come fonte del diritto*, in *Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano*. Pisa 14-15 giugno 2018, a cura di R. Cavallo Perin, G. Colombini, F. Merusi, A. Police, Napoli 2019;
- M. CROCE, *Il diritto come morfologia del sociale. Il pluralismo giuridico di Santi Romano*, in *Dir. pubbl.*, 2017;
- M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano, nuove prospettive della ricerca*, in *Quaderni fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno*, 10, 1981;
- R. FRASCAROLI, *Sport (Dir. pubbl. e priv.)*, vol. XLIII, in *Enc. dir.*, Milano 1990;
- M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1949;
- ID., *Profili storici della scienza del diritto amministrativo*, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, II, Milano 1973;
- ID., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996;
- V. GUELI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza*, Milano 1949;
- A. LAMBERTI, *Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità*, Salerno 1980;
- G. LIOTTA, voce *Sport* (diritto dello), in *Diritto civile. Dizionario del diritto privato*, promossi da N. Irti, a cura di S. Martuccelli, V. Pescatore, Milano 2011;

- F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano 1983;
- I. MARANI TORO, A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano 1977;
- S. PANUNZIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'unità dello Stato*, in *Studi filosofici-giuridici* dedicati a G. Del Vecchio nel XXV anno di insegnamento, 11, Modena 1931;
- L. PICCARDI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova 1940, vol. I;
- M. PIERINI, *L'autonomia del fenomeno sportivo nell'ordinamento repubblicano e dell'Unione Europea*, in *Diritto dello sport*, a cura di G. Cassano, A. Catri-calà, Rimini, 2019;
- A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale*, in *Riv. dir. sportivo*, 1979;
- ALB. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico di Santi Romano, il diritto dei privati e il diritto dell'amministrazione*, in *Dir. amm.*, 2011;
- ID., *Lo Stato moderno e la sua crisi e l'Ordinamento giuridico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2011;
- SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa 1918.

---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer